CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

Art. 17 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano)

La Ditta, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente quello stabilito dall'articolo 15 senza riparare il cavo interrotto o guasto, paghera' al governo una multa corrispondente al decimo del canone annuo assegnato al cavo stesso dagli articoli 7 ed 8, e cosi' per egual periodo di tempo fino al compimento di un anno, spirato il quale senza che la comunicazione sia stata ristabilita, la convenzione s'intendera' sciolta ed il governo restera' padrone, senza alcun compenso, dei cavi nuovi immersi e del piroscafo, come se fosse avvenuta la scadenza naturale del contratto, non che della rimanenza della cauzione di cui all'articolo 21. E' inteso che nel computo dell'anno si tiene conto dell'eccezione del periodo dal primo novembre al 3 marzo per i cavi piu' lunghi di 20 chilometri come e' detto all'articolo 15, nel caso che il guasto sia al di la' del cavo di sponda.

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3789
Partizione	Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

ditta-pirelli-e-il-comune-di-milano-art-17/versione/0